



**LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE NUOVAMENTE SULLA RIPARTIZIONE  
DELLE COMPETENZE FRA STATO E REGIONI  
IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

di

**Ilario Alvino**

*(Dottore di ricerca in Diritto dell'Impresa  
nell'Università Commerciale Luigi Bocconi)*

15 settembre 2010

***1. Le questioni oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.***

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale è tornata nuovamente (1) ad occuparsi della ripartizione delle competenze fra legislazione statale e legislazione regionale, nonché del ruolo che può essere attribuito alla contrattazione collettiva, in materia di regolamentazione del contratto di apprendistato (2), introducendo alcune precisazioni alle conclusioni espresse

---

(<sup>1</sup>) Cfr.: Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, in «Riv. Giur. Lav.», 2005, II, 449; Corte Cost. 7.12.2006, n. 406; Corte Cost. 6.2.2007, n. 24, in «Riv. It. Dir. Lav.», 2007, II, 556 e in «Riv. Giur. Lav.», 2007, II, 388, con nota di A. De Salvia.

(<sup>2</sup>) Sulla disciplina del contratto di apprendistato si vedano, per tutti: G. Balandi, *Formazione e contratto di lavoro*, in «Dir. Lav. Rel. Ind.», 2007, 135; S. Ciucciovino, *Sub artt. 47, 48, 49*, in G. Santoro Passarelli e R. De Luca Tamajo (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("Riforma Biagi")*, NLCC, 2007, 682; L. Carollo, *I contratti di apprendistato*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo e A. Maresca (a cura di), *Diritto del lavoro*, v. I, Milano, 2009, 1802; M. D'Onghia, *I contratti a finalità formativa: apprendistato e contratto di inserimento*, in P. Curzio (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il d. lgs. 276/2003*, Bari, 2006, 271; C. Filadoro, *Apprendistato, contratto di inserimento, nuovi contratti di formazione*, Padova, 2005; P. Bellocchi, *Apprendistato e contratto di inserimento*, in M. Pedrazzoli (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, 529; D. Garofalo, *Apprendistato e contratto di inserimento*, in E. Gragnoli e A. Perulli (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Padova, 2004, 587; L. Menghini, *La disciplina dell'apprendistato professionalizzante*, in F. Carinci (coordinato da), *Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, vol. III, *Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi* (a cura di M. Brolo, M.G. Mattarolo e L. Menghini), 212. Per l'evoluzione normativa in materia di contratti formativi prima del d. lgs. 276/2003 si vedano: G. Loy, *Apprendistato*

nei precedenti interventi che, almeno con riferimento al contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, sollevano alcuni dubbi interpretativi suscettibili di tradursi in un forte disincentivo all'utilizzo nel futuro di tale contratto.

La pronuncia consegue alle eccezioni di incostituzionalità per contrasto con la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni enunciata dall'art. 117 Cost., sollevate da nove Regioni relativamente ad alcune modifiche apportate dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (3) agli artt. 49 e 50 d. lgs. 276/2003 dedicati, rispettivamente, all'apprendistato professionalizzante e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, le Regioni ricorrenti hanno contestato la illegittimità costituzionale:

a) della disposizione che ha eliminato la previsione del periodo minimo biennale di durata del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23, comma primo, d.l. 112/2008 che ha modificato l'art. 49, comma terzo, d. lgs. 276/2003);

b) della disposizione che ha attribuito alla contrattazione collettiva una riserva in materia di regolamentazione dei profili formativi nell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale (art. 23, comma secondo, d.l. 112/2008 che ha introdotto l'art. 49, comma 5-ter, d. lgs. 276/2003);

c) della disposizione che ha previsto, in caso di assenza di regolamentazioni regionali, la possibilità per i datori di lavoro di attivare l'apprendistato di alta formazione tramite la stipulazione di convenzioni con le Università ed altre istituzioni formative (art. 23, comma quarto, d.l. 112/2008, che ha modificato l'art. 50, comma terzo, d.lgs. 276/2003).

Il Giudice delle Leggi ha dichiarato infondate la prima e la terza questione, mentre ha ritenuto parzialmente fondata la seconda affermando l'incostituzionalità del comma 5-ter dell'art. 49 d. lgs. 276/2003, colpevole di privare, nella formulazione introdotta dall'art. 23 d.l. 112/2008, le Regioni di ogni competenza in materia di controllo e di certificazione sulla erogazione della formazione.

## **2. Sulla durata minima del contratto di apprendistato.**

Con riferimento alla prima delle questioni sollevate, come noto, la formulazione originaria dell'art. 49, terzo comma, d. lgs. 276/2003 consentiva al datore di lavoro di assumere con

---

[aggiornamento-2007], in *Digesto comm.*, Torino, 72; M. Sala Chiri, *La formazione ed il lavoro*, in «Arg. Dir. Lav.», 2000, 303.

<sup>(3)</sup> Sulle modifiche introdotte dal d.l. 112/2008 si veda, per tutti: M. Tiraboschi, *L'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione dopo la l. n. 133 del 2008*, in «Dir. Rel. Ind.», 2008, 1050.

contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori di età compresa fra i diciotto e i ventinove anni subordinatamente al fatto che la durata del rapporto non fosse inferiore ai due anni.

Tale disposizione traeva evidentemente origine dall'esigenza di contrastare i tentativi di utilizzare il contratto di apprendistato al solo scopo di sfruttare la possibilità, conferita al datore di lavoro dall'art. 49, quarto comma, lett. c), d. lgs. 276/2003, di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato senza la necessità di addurre una giusta causa o un giustificato motivo a norma della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. In questa prospettiva, il termine di due anni veniva indicato dalla legge come il termine minimo per poter ritenere serio e concreto il percorso formativo offerto al lavoratore con la stipulazione del contratto.

A detta delle Regioni ricorrenti, l'abolizione di tale durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante lederebbe la competenza normativa attribuita dalla Costituzione in materia di formazione professionale alla legge regionale, poiché una durata inferiore ai due anni non consentirebbe, in ogni caso, una programmazione e, dunque, un'effettiva erogazione, della formazione.

La Corte costituzionale, nella decisione in commento, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale avvalendosi di due argomenti.

In primo luogo, la Corte ha osservato che la norma impugnata non ha sottratto alle Regioni la possibilità di imporre, con una propria legge, che l'apprendistato professionalizzante debba avere una durata non inferiore ai due anni.

In secondo luogo, ha messo in evidenza che la eliminazione del termine biennale minimo di durata del contratto di apprendistato professionalizzante non comporta che la durata del periodo di formazione possa essere totalmente sganciata dalle esigenze formative imposte dalla qualificazione professionale alla quale mira il contratto.

Ed invero, la diversità delle attività lavorative che possono essere dedotte ad oggetto del contratto di apprendistato e, dunque, la diversa complessità delle nozioni ed abilità che dovranno essere acquisite durante il percorso formativo comporta che, per alcune di esse, sia pienamente ipotizzabile un periodo di formazione inferiore ai due anni, purché la durata definita sia tale da permettere al lavoratore di conseguire la qualificazione professionale avuta di mira al momento della stipulazione del contratto (4). In questa prospettiva, la

---

<sup>(4)</sup> Sul punto si vedano le osservazioni di S. Ciucciovino, *L'apprendistato professionalizzante ancora alla ricerca di una disciplina definitiva*, in «Riv. It. Dir. Lav.», 2009, I, part. p. 383, che esamina tutte

contrattazione collettiva costituisce la fonte che, meglio di qualunque altra, possiede le capacità di interpretare nel modo migliore le esigenze del settore e le caratteristiche del percorso formativo e definire, così, la durata più congrua del periodo di formazione (così come previsto dall'art. 49, terzo comma, d.lgs. 276/2003).

### ***3. Il rapporto fra legge statale, legge regionale e contrattazione collettiva nella regolazione del contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale.***

La seconda disposizione impugnata dalle Regioni ricorrenti è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 23 d.l. 112/2008, la quale ha aggiunto all'art. 49 d. lgs. 276/2003 un comma 5-ter destinato a disciplinare l'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale. Come noto, il d. lgs. 276/2003 individua la fonte destinata a regolamentare i profili formativi del contratto di apprendistato in maniera differente in relazione alla natura interna od esterna della formazione che deve essere impartita al lavoratore.

La distinzione fra i due tipi di formazione non viene fondata sulla base di un criterio "topografico" di svolgimento dell'attività formativa all'interno o all'esterno dei locali aziendali, ma piuttosto individuando il soggetto che assume la responsabilità di impartire la formazione a prescindere dal luogo in cui fisicamente tali insegnamenti vengano impartiti.

Deve allora essere considerata formazione esterna quella impartita dalla Regione, o da enti di formazione dalla stessa autorizzati, sotto la propria responsabilità. Si ha viceversa formazione interna nel caso in cui il programma formativo venga impartito da soggetti incaricati dalla stessa azienda sotto la propria responsabilità.

Nel caso di formazione esterna, anche solo parzialmente, il comma quinto dell'art. 49 delega la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Fino alla promulgazione della legge regionale, il decreto conferisce alla contrattazione collettiva una funzione di supplenza per favorire la possibilità di impiegare tale strumento contrattuale.

Il comma 5-ter dell'art. 49, introdotto dall'art. 23, secondo comma, d.l. 112/2009 ed oggetto della censura sulla quale la Corte si è pronunciata nella sentenza in commento, delegava in via esclusiva al contratto collettivo (stipulato, a qualunque livello, da associazione dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) o agli enti

---

le implicazioni legate alla abolizione del limite minimo di durata del contratto di apprendistato professionalizzante.

bilaterali la definizione dei profili formativi del contratto di apprendistato con “formazione esclusivamente aziendale”. In particolare, la norma attribuiva alla contrattazione collettiva il compito di definire anche la nozione di formazione aziendale e di determinare, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Le Regioni ricorrenti hanno impugnato il comma 5-ter dell’articolo citato affidandosi principalmente all’argomento secondo il quale la devoluzione della competenza normativa in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale alla contrattazione collettiva lederebbe le competenze normative che l’art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni nella parte in cui individua la formazione professionale fra le materie oggetto di legislazione concorrente.

In particolare, richiamandosi alle conclusioni espresse dalla stessa Corte costituzionale nella precedente sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 (5), tale norma non terrebbe conto che non è possibile distinguere nettamente tra formazione interna e formazione esterna, tra le quali sussistono delle strette inevitabili interrelazioni che escluderebbero, per il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, la legittimità di una norma che escluda completamente le Regioni dalla partecipazione alla elaborazione della disciplina in materia.

La Corte costituzionale ha risolto il quesito sollevato, prendendo le mosse dal proprio precedente sopra menzionato e facendo propri gli argomenti espressi dalle Regioni ricorrenti, affermando che:

- a) è lesiva della competenza normativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni in materia di formazione professionale, la regola che rimette alla contrattazione collettiva la definizione della nozione di formazione aziendale, poiché quest’ultima, costituendo il presupposto per determinare il confine fra materie attribuite alla competenza di fonti diverse, finisce per riconoscere alla contrattazione collettiva un ruolo che non le compete in base alle previsioni costituzionali;
- b) la norma è altresì lesiva delle competenze spettanti alla legislazione regionale, poiché non tiene conto delle interferenze fra formazione interna e formazione esterna che *sono correlative alla naturale proiezione esterna dell’apprendistato professionalizzante e all’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione ... per l’eventuale conseguimento di titoli di*

---

(<sup>5</sup>) Ma nello stesso senso la Corte si è successivamente espressa anche in Corte Cost. 7.12.2006, n. 406 e in Corte Cost. 6.2.2007, n. 24.

*studio*. Secondo la Corte, dunque, le Regioni non possono essere escluse dalla partecipazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, poiché una simile scelta contrasta con gli artt. 117 e 120 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha dunque ritenuto illegittimo il comma 5-ter in alcune sue parti, così da modificarne il testo che risulta allora oggi essere il seguente: *“In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”*.

#### ***4. Rilievi critici alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 5-ter, d. lgs. 276/2003.***

Al fine di meglio intendere le conclusioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento appare utile svolgere un breve riepilogo dei principi già espressi nella sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005, che il Giudice delle Leggi richiama in più punti a sostegno delle conclusioni qui in esame.

La sentenza del 2005 ha riconosciuto che la disciplina del contratto di apprendistato rientra nell'area dell'ordinamento civile, con la conseguenza che competente in via esclusiva a dettarne la regolamentazione è la legislazione statale nei limiti in cui l'istruzione e la formazione professionale vengono impartite dal datore di lavoro in ambito aziendale. Rientrano, viceversa, nella competenza esclusiva regionale l'istruzione e la formazione professionale aventi carattere pubblico.

Da tali premesse dovrebbe conseguire la piena legittimità di una regolamentazione legislativa statale che escluda l'intervento della legge regionale nei casi in cui la formazione mantenga una rilevanza esclusivamente “interna” al rapporto.

Senonché, la stessa sentenza n. 50/2005, invece di avallare tale conclusione, quale logico punto di approdo delle premesse precedentemente illustrate, ne ha, in un certo senso, rese più incerte le implicazioni quando ha soggiunto che, nella regolamentazione dell'apprendistato, la formazione aziendale e quella pubblica non si presentano mai allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto, ma danno luogo ad interferenze reciproche

di cui è necessario tener conto per evitare la violazione delle competenze dettate dall'art. 117 Cost.

Al di là di tale statuizione di principio, i tratti di fondo e le possibili forme in cui tali interferenze potrebbero manifestarsi non sono stati esplicitati in quella sede, finendo invece per assumere una rilevanza centrale nella sentenza qui in commento. È possibile osservare, tuttavia, che dalla lettura dell'art. 48 del d.lgs. n. 276/2003 operata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2005 (6) poteva ricavarsi l'idea che un problema di interferenza può porsi ogni volta che il legislatore conferisca alla formazione somministrata al lavoratore una rilevanza che trascende la sfera delle obbligazioni dedotte nel contratto di apprendistato, conferendo al lavoratore che l'abbia conseguita la possibilità di pretenderne il riconoscimento da parte dei terzi estranei al rapporto di lavoro, in maniera simile a quanto avviene con il conseguimento di un titolo di studio.

Queste argomentazioni vengono riprese nella sentenza in commento, la quale nega, come più sopra anticipato, che in caso di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi possa essere rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva.

La giustificazione principale a sostegno della incostituzionalità di qualsiasi norma che escluda totalmente la legge regionale dalla partecipazione alla definizione della disciplina dell'apprendistato viene individuato dalla Corte costituzionale nel concetto di "interferenza" fra formazione interna e formazione esterna, già menzionato nella precedente sentenza n. 50/2005: poiché le interferenze *"sono correlative alla naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione – la cui disciplina è di competenza concorrente – per l'eventuale conseguimento di titoli di studio"*, non sarebbe ammissibile negare alla legge regionale il potere di intervenire in questa materia.

Riprendendo con tratti di maggiore nitidezza le tesi già accolte nella sentenza n. 50/2005, la Corte costituzionale precisa che costituiscono punti di emersione di tali interferenze, sui quali

---

(6) Si legge in Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, cit.: *"Del resto tutto l'art. 48 dimostra siffatta commistione di materie. Il primo comma contiene la previsione dei soggetti che possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il comma successivo prevede la finalizzazione del contratto al conseguimento di una qualifica professionale anche in considerazione dei crediti formativi e in raccordo a ciò che è stabilito dalla citata legge n. 53 del 2003. Il comma 3 contiene la disciplina civilistica del rapporto rientrante nell'ordinamento civile. In tale situazione la previsione che le Regioni debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4), non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione"*.

dunque la Regione deve poter fruire di adeguati spazi di intervento, i temi del controllo del quantum minimo di formazione (art. 49, co. 5, lett. *a*), d.lgs. 276/2003) del riscontro sull'effettiva attuazione dell'obbligo formativo (art. 49, co. 5, lett. *e*), d.lgs. 276/2003), della certificazione dell'avvenuta formazione (art. 49, co. 5, lett. *c* e *d*), d.lgs. 276/2003).

Ci si deve chiedere, tuttavia, anche sulla scorta di alcuni elementi argomentativi desumibili dalla precedente sentenza n. 50 del 2005, se tale conclusione sia effettivamente condivisibile; ciò in considerazione, soprattutto, del fatto che, in realtà, nell'apprendistato professionalizzante l'interferenza fra formazione interna e formazione esterna non sembra rappresentare una costante assoluta ed imprescindibile.

Appare, infatti, appropriato tenere conto di due distinzioni: da un lato, quella tra formazione esterna (che presenta inevitabili risvolti pubblicistici) e formazione interna (la cui disciplina, in quanto esclusivamente inerente l'ordinamento civile, potrebbe essere integralmente rimessa alle fonti negoziali); dall'altra, quella tra rilevanza contrattuale della formazione (che integra un elemento causale del contratto e, come tale, permette la qualificazione del rapporto nell'ambito della normativa speciale in materia di apprendistato) e rilevanza pubblica della stessa formazione (quale elemento o requisito per la concessione di determinati riconoscimenti per l'accesso a particolari provvidenze o per l'inclusione tra i fruitori di determinate iniziative pubbliche di sostegno alla formazione e all'occupazione).

Ora, tanto la formazione esterna (o pubblica) quanto il riconoscimento della rilevanza pubblica della formazione, comunque acquisita, rientrano nella competenza regionale, ma, mentre la formazione esterna assume necessariamente una rilevanza pubblica, lo stesso non può dirsi per la formazione interna.

L'obiettivo dell'apprendistato professionalizzante non è, infatti, quello di far conseguire al lavoratore una "qualifica professionale" formale (che è invece lo scopo del contratto di apprendistato del diritto-dovere di istruzione e formazione: art. 48 d.lgs. 276/2003), né titoli valedoli sull'intero territorio nazionale e spendibili anche nei paesi dell'Unione Europea (che è invece lo scopo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: art. 50 d.lgs. 276/2003), quanto piuttosto l'apprendimento di una professionalità specifica, attraverso l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo (cd. "qualificazione professionale" <sup>(7)</sup>, art. 49 d.lgs. 276/2003).

---

<sup>(7)</sup> Utilizzando le parole del Ministero del Lavoro, la "qualificazione professionale" deve essere intesa come il "bagaglio formativo di nozioni di carattere tecnico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte" (risposta ad interpello del 2 febbraio 2007, n. 8. V. anche la circolare

A conferma di ciò, l'art. 49, co. 4, lett. a), d.lgs. 276/2003 configura come meramente eventuale, ma comunque possibile, l'acquisizione di una qualifica attestata dalle Regioni al termine del contratto di apprendistato professionalizzante (8).

Ed allora, alla luce di tali precisazioni, le paventate interferenze devono ritenersi sicuramente sussistenti nel caso in cui debba essere in qualche modo attribuita rilevanza esterna alla formazione erogata in azienda (*rectius* sotto la esclusiva responsabilità del datore di lavoro) attraverso il riconoscimento di una qualifica professionale e/o l'attribuzione di crediti formativi.

Laddove, diversamente, tale riconoscimento non sia richiesto e, conseguentemente, il completamento del percorso formativo (ossia il conseguimento della qualificazione professionale e non della qualifica professionale) mantenga una rilevanza solo interna al rapporto di lavoro, non sembra manifestarsi alcun pericolo di violazione delle competenze legislative regionali, poiché si tratta di una tematica che, attenendo al sinallagma contrattuale rientra nell'area dell'ordinamento civile di competenza della legge statale (la quale sarà poi libera di delegare la propria competenza, in tutto o in parte, all'autonomia collettiva).

È utile aggiungere che, per converso, è solo la legge regionale che rimane competente in materia di determinazione delle condizioni alle quali la formazione, erogata a livello esclusivamente aziendale, può assumere rilevanza esterna per il sistema della formazione professionale.

In altre parole, l'attribuzione, da parte della legge statale, di una competenza esclusiva alla contrattazione collettiva in materia di regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale non sembra ledere le competenze attribuite dall'art. 117 Cost. alla legislazione regionale nella misura in cui le norme della fonte collettiva si limitino a regolare la formazione impartita sotto la responsabilità del datore di lavoro senza "interferire" sulla rilevanza di tale formazione in termini di riconoscimento di una qualifica professionale valevole anche in ambiti esterni al

---

del Ministero del lavoro del 14 ottobre 2004, n. 40). Sul tema v. S. CIUCCIOVINO, *L'apprendistato professionalizzante ancora alla ricerca di una disciplina definitiva*, cit., p. 379.

(<sup>8</sup>) Ai sensi di quanto prescritto dal Ministero del lavoro con decreto n. 174/2001, invero, le competenze ed abilità conseguite in apprendistato professionalizzante possono essere oggetto di un'eventuale certificazione da parte delle Regioni, ma solo a seguito della presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e soltanto per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. Solo nel caso dell'ottenimento di tale certificazione si possono attribuire al lavoratore dei crediti formativi per la qualificazione conseguita; crediti formativi che lo stesso decreto ministeriale citato, all'art. 6, definisce come il "valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata".

rapporto di lavoro e di attribuzione di crediti formativi spendibili in sede pubblico-istituzionale.

### ***5. Riflessi sulla contrattazione collettiva della pronuncia di illegittimità costituzionale.***

Svolti tali rilievi, è arrivato il momento di chiedersi in che termini si ponga l'attuale ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di regolamentazione dell'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale alla luce delle modificazioni apportate al comma 5-ter dell'art. 49 d. lgs. 276/2003.

La Corte costituzionale ha senza dubbio fortemente ridimensionato il ruolo della contrattazione collettiva accogliendo una soluzione che non è però scevra da dubbi interpretativi.

Se è stata senza dubbio eliminata la riserva esclusiva attribuita in materia al contratto collettivo, non risulta chiaro che rapporto sussista fra contratto collettivo e legge regionale. Non risulta, in altre parole, chiaro se, al fine di poter avvalersi dello strumento del contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale sia necessaria la preliminare elaborazione di una legge regionale che definisca la nozione di formazione esclusivamente aziendale, e detti regole in materia di durata, modalità di erogazione e certificazione della formazione, oppure se sia ipotizzabile una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva in via provvisoria e/o ad integrazione della eventuale legge regionale. Alla soluzione di tale quesito è ovviamente legata anche la soluzione di due ulteriori problemi interpretativi densi di importanti conseguenze pratiche: a) rimangono in vigore e conservano efficacia le clausole - che dettino una disciplina dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale - dei contratti collettivi già stipulati alla data della sentenza della Corte costituzionale oppure sono da ritenersi inefficaci?; b) per il futuro la contrattazione collettiva può regolamentare l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale anche in assenza di una legge regionale in materia?

Al fine di tentare di dare una risposta a tali interrogativi è opportuno prendere le mosse dal fatto che la Corte costituzionale non ha abrogato il contratto di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, ma si è limitata ad eliminare dal testo del comma 5-ter dell'art. 49 d. lgs. 276/2003 alcune parole. Da ciò consegue che tale tipologia contrattuale conserva nell'attuale ordinamento una rilevanza autonoma rispetto alla figura generale del contratto di apprendistato, il che induce a ritenere che la disciplina per esso dettata debba comunque conservare dei profili di specificità rispetto a quella generale.

Facendo tesoro di tale constatazione si può allora rilevare che il comma 5-ter, a differenza di quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell'art. 49 d. lgs. 276/2003 <sup>(9)</sup>, attribuisce un autonomo potere di intervento alla contrattazione collettiva, con il solo limite, espressamente indicato dalla Consulta nella motivazione della sentenza in commento, che ciò si verifichi attraverso un coordinamento con la legislazione regionale volto a tener conto delle interferenze fra formazione aziendale e formazione esterna.

Ne deriva che la contrattazione collettiva conserva, in primo luogo, un potere di intervento anche nel caso in cui manchi una normativa regionale specificamente dedicata al contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale; potere analogo a quanto previsto dal comma 5 *bis* dell'art. 49 d.lgs. 276/2003, ma più ampio, poiché, mentre il comma 5 *bis* ammette che una regolamentazione provvisoria possa essere contenuta solo nel contratto collettivo stipulato a livello nazionale, nel caso dell'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale tale possibilità viene riconosciuta anche ai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano territoriale o aziendale.

In questa prospettiva, si può conseguentemente concludere, con riferimento ai contratti collettivi già stipulati, a qualunque livello, alla data della pronuncia della sentenza in commento, che questi rimangono efficaci, almeno sino alla promulgazione della legge regionale che dovesse dettare una disciplina incompatibile (10). I medesimi contratti, peraltro, potrebbero rimanere pienamente efficaci anche successivamente alla promulgazione della legge regionale se quest'ultima contenesse previsioni compatibili con quelle contenute nel contratto collettivo.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli spazi che rimangono a disposizione della contrattazione collettiva per il futuro, si può affermare che residua la possibilità di elaborare a livello collettivo una regolazione dell'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale

---

<sup>(9)</sup> Che, si ricorda, per il contratto di apprendistato professionalizzante con formazione esterna o mista rimettono la regolamentazione dei profili formativi alle Regioni attribuendo all'autonomia collettiva un potere di intervento solo in caso di espressa delega da parte della legge regionale o in via provvisoria in attesa della promulgazione di quest'ultima.

<sup>(10)</sup> In questo senso si è espresso anche il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello del 10 giugno 2010, n. 25, nella quale si legge: *“il principio di leale collaborazione richiamato dalla sentenza va osservato ed applicato attraverso apposite intese a livello regionale con le parti sociali che dovranno tener conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi percorsi formativi previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003. In tal senso è quindi evidentemente fatta salva la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del co. 5 ter dell'art. 49 che potrà essere modificata a seguito e sulla base delle intese di cui sopra [...] Sulla base di quanto già affermato nella circolare di questo Ministero n. 27/2008 nella risposta ad interpello n. 14/2008 alla medesima conclusione si deve pervenire anche per quanto riguarda le Regioni in cui sia stata già adottata la suddetta regolamentazione ma questa non risulti applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate alle diverse esigenze aziendali”*.

anche successivamente alla promulgazione di una legge regionale che non dovesse prevedere una delega espressa in favore dell'autonomia collettiva, purché i contratti collettivi futuri non contengano previsioni contrastanti con la disciplina regionale sui tre punti di interferenza individuati dalla Corte: quantum minimo di formazione, regole circa il controllo dell'effettiva attuazione dell'obbligo formativo, certificazione dell'avvenuta formazione.

Rimane il problema della definizione della nozione di formazione esclusivamente aziendale. La Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità del comma 5-ter dell'art. 49 d. lgs. 276/2003, per violazione delle prerogative regionali, nella parte in cui attribuiva all'autonomia collettiva il compito di precisarne il significato. Ed invero, poiché è da tale nozione che dipende la precisazione del confine fra apprendistato con formazione esterna o mista e apprendistato con formazione aziendale, individuare nella contrattazione collettiva la fonte abilitata a delimitarne il contenuto significa attribuire a quest'ultima, anziché all'art. 117 Cost., il ruolo di definire l'area di intervento della legislazione regionale.

Da tale affermazione sembra derivare che la legittimità di qualunque previsione dei contratti collettivi in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, in ipotesi sottoscritta anche in assenza di specifiche norme regionali che abbiano previsto un rinvio all'autonomia collettiva, dipenda dal fatto che la stessa si mantenga nel perimetro della nozione di formazione esclusivamente aziendale precisato dalla legge regionale.

#### ***6. Sulla possibilità di stipulare convenzioni con le Università ed altre istituzioni formative per attivare l'apprendistato di alta formazione.***

Una conferma della correttezza della soluzione indicata nel paragrafo precedente può essere rinvenuta negli argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale per rigettare la terza questione di legittimità sollevata con riferimento al quarto comma dell'art. 23 d.l. 112/2008 che, come più sopra anticipato, prevede, in caso di assenza di regolamentazioni regionali, la possibilità per i datori di lavoro di attivare l'apprendistato di alta formazione tramite la stipulazione di convenzioni con le Università ed altre istituzioni formative (art. 23, co. 4, d.l. 112/2008, che ha modificato l'art. 50, co. 3, d.lgs. 276/2003).

Con un ragionamento applicabile anche all'interpretazione del comma 5 *ter* dell'art. 49, infatti, la Corte ha sul punto correttamente rilevato che la disposizione mira soltanto a consentire che tale strumento possa essere utilizzato anche nel caso in cui le Regioni non siano intervenute a regolamentare la materia. Regioni la cui competenza normativa non appare intaccata, ma, al più stimolata, potendo le stesse intervenire in qualunque momento per riappropriarsi del proprio ruolo in tema di formazione attraverso la promulgazione di una

disciplina che avrà, quale primario effetto, quello di comportare la caducazione della regolamentazione contenuta all'interno della convenzione stipulata con le Università o con altre istituzioni formative.